

1	Circolare del 1° settembre 1999 dell'Ufficio federale dello stato civile alle Autorità cantonali di sorveglianza sullo stato civile per proprio uso e all'attenzione degli Uffici dello stato civile	99-09-01
---	--	----------

ENTRATA IN VIGORE DELLA REVISIONE DEL CC PER IL 1° GENNAIO 2000

NORME TRANSITORIE E INDICAZIONI RELATIVE AL NUOVO DIRITTO

1. MATRIMONIO

1.1 PROCEDURA PREPARATORIA

1.11 PROCEDURA DI PUBBLICAZIONE CONCLUSA IL 31. 12. 1999

Principio: è necessario proteggere la fiducia riposta dai fidanzati nelle scadenze e nei termini resi noti in base alla regolamentazione vigente.

- **Il matrimonio è celebrato presso l'ufficio dello stato civile (dirigente)** La pubblicazione del matrimonio conclusa rimane valida; il matrimonio può essere celebrato entro 6 mesi, anche se in questo modo si oltrepassa il termine di 3 mesi previsto dal nuovo diritto.

- **Il certificato di pubblicazione (autorizzazione a celebrare il matrimonio) è stato rilasciato al più tardi il 31. 12. 1999** Rimane in vigore il termine di 6 mesi indicato nel documento.

L'autorizzazione a celebrare il matrimonio è necessaria dopo il 31. 12. 1999 L'autorizzazione a celebrare il matrimonio è rilasciata sul nuovo modulo n. 38; la sua validità è limitata nel tempo secondo il nuovo diritto. Il matrimonio può essere celebrato in caso estremo il 1° aprile del 2000.

Nessuno dei casi summenzionati sottostà al termine d'attesa di dieci giorni tra la chiusura della procedura preparatoria e il matrimonio (nuovo art. 100 cpv. 1 CC).

1.12 PROCEDURA DI PUBBLICAZIONE NON CONCLUSA IL 1° GENNAIO 2000

Principio: per le procedure preparatorie del matrimonio pendenti al 1° gennaio 2000 è applicato il nuovo diritto (nuovo art. 98 segg. CC) a partire da questa data.

99-09-01	<p align="center">Circolare del 1° settembre 1999</p> <p>dell'Ufficio federale dello stato civile alle Autorità cantonali di sorveglianza sullo stato civile per proprio uso e all'attenzione degli Uffici dello stato civile</p>	2
----------	--	---

ENTRATA IN VIGORE DELLA REVISIONE DEL CC PER IL 1° GENNAIO 2000

-
- Trasmissione ed esame degli atti della pubblicazione**

Secondo il diritto vigente l'ufficio dello stato civile dirigente fino al 31 dicembre 1999 trasmette gli atti della pubblicazione agli uffici dello stato civile cooperanti. Gli uffici dello stato civile esaminano in ogni singolo caso se esistano impedimenti e rispondono alle domande poste loro.

-
- Rinvio degli atti della pubblicazione**

Tutti gli atti della pubblicazione affissi al venerdì 31 dicembre 1999 sono tolti dall'albo poco prima della chiusura degli uffici, poiché un'eventuale opposizione secondo il diritto previgente non potrà più essere trattata come tale.
Prima del rinvio all'ufficio dello stato civile dirigente si dovrà indicare a tergo dell'atto della pubblicazione la data della rimozione (anticipata) dall'albo o il fatto che non ha più avuto luogo alcuna affissione.

-
- Chiusura delle procedure avviate prima del 1° gennaio 2000**

 - Le domande di pubblicazione e le promesse di matrimonio firmate fino al 31. 12. 1999 sono trattate a partire dal 3 gennaio 2000 quali domande di aprire la procedura preparatoria ai sensi del nuovo articolo 98 capoverso 1 CC. Non sostituiscono però la dichiarazione personale dei fidanzati relativa all'adempimento dei requisiti del matrimonio.
 - Nell'esame concernente la capacità al matrimonio e l'esistenza di impedimenti al matrimonio (nuovo art. 99 cpv. 1 CC), l'ufficio dello stato civile tiene in considerazione gli esiti della procedura di pubblicazione avvenuta secondo il diritto previgente.
 - Il fidanzati fanno la dichiarazione all'ufficio dello stato civile secondo il nuovo articolo 98 capoverso 3 CC in occasione di un colloquio preliminare, sempreché non sia ammessa l'esecuzione in forma scritta della procedura preparatoria (nuovo art. 98 cpv. 2 CC).
 - Il periodo di tempo necessario prima del passaggio all'anno nuovo per l'affissione degli atti della pubblicazione presso l'ufficio dirigente può essere interamente computato con il termine di dieci giorni previsto nel nuovo articolo 100 capoverso 1 CC.

99-09-01	<p align="center">Circolare del 1° settembre 1999</p> <p>dell'Ufficio federale dello stato civile alle Autorità cantonali di sorveglianza sullo stato civile per proprio uso e all'attenzione degli Uffici dello stato civile</p>	3
----------	--	---

ENTRATA IN VIGORE DELLA REVISIONE DEL CC PER IL 1° GENNAIO 2000

Chiusura delle procedure avviate prima del 1° gennaio 2000

- L'esito della procedura preparatoria con l'indicazione del primo e dell'ultimo termine entro i quali è eventualmente possibile celebrare il matrimonio è notificato ai fidanzati in forma scritta (nuovo art. 100 cpv. 1 CC).

• **Validità della procedura preparatoria**

- Il matrimonio può essere celebrato al più tardi tre mesi dopo che è stata notificata ai fidanzati la conclusione della procedura preparatoria (nuovo art. 100 cpv. 1 CC).
- Per un'eventuale autorizzazione a celebrare il matrimonio si deve impiegare il modulo n. 38, valido dal 1° gennaio 2000, nel quale sono indicati il primo e l'ultimo giorno entro i quali può essere celebrato il matrimonio.

• **Certificato di capacità al matrimonio**

La validità di un certificato di capacità al matrimonio, rilasciato per il matrimonio all'estero, è determinata secondo le norme della Convenzione della Commissione internazionale dello Stato Civile (CISC) n. 20 (del 5 settembre 1980). Per contrarre il matrimonio all'estero si presenta **senza modifiche**, secondo la Convenzione, un certificato di capacità al matrimonio nelle diverse lingue, che prevede espressamente una durata di validità di 6 mesi.

1. 13 MATRIMONIO DI CITTADINI ITALIANI

L'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana sull'esenzione della legalizzazione, sullo scambio degli atti dello stato civile e sulla presentazione dei certificati occorrenti per contrarre matrimonio (del 16 novembre 1966) prevede, all'articolo 9, che per ottenere il certificato italiano di eseguite pubblicazioni di matrimonio sia trasmessa da parte svizzera una richiesta di pubblicazione ai competenti uffici italiani. Dopo l'abrogazione (cfr. pto. 4 seguente) del modulo n. 34 finora utilizzato (domanda di pubblicazione) sarà impiegato a tale scopo un documento svizzero equivalente. Finché non sarà adottata una nuova regolamentazione (da lungo tempo auspicata) in materia di trattati internazionali, si raccomanda di trasmettere ogni volta ai servizi amministrativi italiani, a titolo ausiliario, una copia del retro del modulo n. 37 compilato e firmato (conferma delle indicazioni).

99-09-01	<p align="center">Circolare del 1° settembre 1999 dell'Ufficio federale dello stato civile alle Autorità cantonali di sorveglianza sullo stato civile per proprio uso e all'attenzione degli Uffici dello stato civile</p>	4
----------	---	---

ENTRATA IN VIGORE DELLA REVISIONE DEL CC PER IL 1° GENNAIO 2000

1. 2 REQUISITI DEL MATRIMONIO

Tutti i matrimoni celebrati dopo il 1° gennaio 2000 sono retti dalle disposizioni del Codice civile svizzero del 26 giugno 1998 (art. 7 cpv. 1 del titolo finale del CC). Ciò vale in particolare in riferimento a

-
- **Dichiarazione di scomparsa**
 - La dichiarazione di scomparsa scioglie il matrimonio [soltanto] secondo il **nuovo** diritto (nuovo art. 38 cpv. 1 CC). Se invece la dichiarazione di scomparsa del coniuge è avvenuta sotto il diritto previgente, per contrarre un nuovo matrimonio è necessario che l'antecedente sia stato sciolto per sentenza ai sensi dell'articolo 102 CC.
 - Come **data dello scioglimento di un eventuale matrimonio** della persona dichiarata scomparsa, nel caso concreto, vale quanto segue:
 - sentenza di **scioglimento del matrimonio prima dell'1. 1. 2000**: la data del passaggio in giudicato di questa sentenza (e non la data della dichiarazione stessa di scomparsa, eventualmente fatta in precedenza) resta vincolante come data di scioglimento del matrimonio;
 - **dichiarazione di scomparsa prima dell'1. 1. 2000 senza scioglimento del matrimonio per sentenza**: il matrimonio perdura con l'entrata in vigore del nuovo diritto (dato che gli effetti di una dichiarazione di scomparsa effettuata in base al diritto previgente rimangono immutati);
 - Passaggio in giudicato della **sentenza relativa alla dichiarazione di scomparsa in base al nuovo diritto**: come data dello scioglimento del matrimonio vale la data del **giudicato della sentenza** e non la data della scomparsa al momento del grave pericolo di morte o dell'ultima notizia.
 - Lo **stato civile** della persona il cui coniuge è stato dichiarato scomparso e il cui matrimonio è stato sciolto (da una sentenza secondo il diritto previgente o per legge secondo il nuovo diritto), è definito "*non coniugato*". L'indicazione completa dello stato civile (se necessario) è definito "*già marito/moglie di NN*,"

99-09-01	<p align="center">Circolare del 1° settembre 1999</p> <p>dell'Ufficio federale dello stato civile alle Autorità cantonali di sorveglianza sullo stato civile per proprio uso e all'attenzione degli Uffici dello stato civile</p>	5
----------	--	---

ENTRATA IN VIGORE DELLA REVISIONE DEL CC PER IL 1° GENNAIO 2000

Dichiarazione di scomparsa	<p><i>dichiarato/a scomparso/a; matrimonio sciolto dal ...</i>". Se la dichiarazione di scomparsa è fatta secondo il diritto previgente e il matrimonio <i>non</i> è stato sciolto, lo stato civile rimane quello di persona sposata.</p>
----------------------------	---

- **Termine d'aspetto per le donne** Donne vedove, separate, o il cui matrimonio è stato dichiarato nullo possono presentare una domanda per la preparazione di un matrimonio subito dopo la morte del marito o dopo che lo scioglimento legale del matrimonio è passato in giudicato. Il "termine d'aspetto per le donne" secondo il vecchio art. 103 CC scade al più tardi il 31 dicembre 1999.
-

- **Termine d'aspetto per divorziati** La nuova legislazione non prevede più un termine d'aspetto per le persone divorziate che intendono contrarre un nuovo matrimonio. Un termine penale d'aspetto eventualmente ancora applicabile secondo il vecchio art. 150 CC scade il 31 dicembre 1999.
-

- **Impedimenti al matrimonio della parentela o dell'affinità** La nuova legislazione prevede una definizione meno ampia degli impedimenti della parentela e dell'affinità. L'articolo 95 CC (nella versione del 26. 6. 1998) è applicabile a tutti i matrimoni contratti in Svizzera dal 1° gennaio 2000.
-

2. NASCITA

- **Presunzione della paternità in caso di nascita dopo lo scioglimento del matrimonio con la madre** Il nuovo diritto disciplina in parte diversamente dal previgente la presunzione della paternità del precedente marito della madre.

 - Se il matrimonio della madre è sciolto con il divorzio o una dichiarazione di nullità, **il figlio nato dopo il giudicato della sentenza** non è più considerato per legge come **figlio del precedente marito** (art. 255 cpv. 1 CC, nuova e vecchia versione a confronto).
 - Il defunto marito della madre è presunto essere il padre del figlio nato entro 300 giorni dalla sua morte (nuovo art. 255 cpv. 2 CC) se la madre non si è risposata (art. 257 cpv. 1 CC).
-

99-09-01	<p align="center">Circolare del 1° settembre 1999</p> <p>dell'Ufficio federale dello stato civile alle Autorità cantonali di sorveglianza sullo stato civile per proprio uso e all'attenzione degli Uffici dello stato civile</p>	6
----------	--	---

ENTRATA IN VIGORE DELLA REVISIONE DEL CC PER IL 1° GENNAIO 2000

Presunzione di paternità per le nascite successive allo scioglimento del matrimonio della madre

- Se il matrimonio della donna si è sciolto in giudicato a partire dal 7 marzo 1999 con un divorzio o con una dichiarazione di nullità, la presunzione legale di paternità del precedente marito termina in ogni caso il 31 dicembre 1999 (anche se a quel momento non sono ancora trascorsi i 300 giorni). Di conseguenza, il precedente marito della madre non è presunto essere il padre di un bambino nato il 1° gennaio 2000 o successivamente. Naturalmente, se la nascita è avvenuta prima dell'1. 1. 2000 la presunzione di paternità retta dal diritto previgente rimane valida.
- Lo statuto del figlio è determinante per le comunicazioni d'ufficio della nascita dopo il passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio della madre.
- La nascita di un figlio dopo il giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio è iscritta nei fogli aperti alla madre (presso il luogo di attinenza acquisito con il matrimonio o eventualmente presso il luogo di attinenza della madre, acquisito per filiazione).

3. Dichiarazione concernente il cognome

• Termine per la presentazione della dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio per sentenza

- Dopo lo scioglimento del matrimonio per sentenza il coniuge, il cui cognome è cambiato con il matrimonio, può dichiarare **entro un anno** (precedentemente sei mesi) dal giudicato della sentenza di voler riprendere il cognome originario o il cognome che portava prima del matrimonio (art. 119 cpv. 1 CC).
- Se lo scioglimento del matrimonio è passato in giudicato dopo il 30 giugno 1999, quindi prima che sia trascorso il termine fissato dal diritto previgente all'1. 1. 2000, la sua durata è prorogata di un anno dal giudicato della sentenza.
- Il termine di sei mesi scaduto nel 1999 secondo il vecchio articolo 149 capoverso 2 CC non può essere rinnovato neppure se la sentenza di scioglimento del matrimonio è passata in giudicato meno di un anno prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto. Una persona precedentemente autorizzata a fare

99-09-01	<p align="center">Circolare del 1° settembre 1999</p> <p>dell'Ufficio federale dello stato civile alle Autorità cantonali di sorveglianza sullo stato civile per proprio uso e all'attenzione degli Uffici dello stato civile</p>	7
----------	--	---

ENTRATA IN VIGORE DELLA REVISIONE DEL CC PER IL 1° GENNAIO 2000

Termine per la presentazione della dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio per sentenza

una dichiarazione la quale non usufruisce di questa possibilità entro il termine fissato dal diritto previgente potrà eventualmente riprendere il precedente cognome soltanto mediante un cambiamento dello stesso secondo l'articolo 30 capoverso 1 CC.

4. MODULI

- **Moduli obbligatori vecchi** I moduli n. 34 (domanda di pubblicazione), n. 35 (promessa nuziale), n. 36 (consenso al matrimonio), n. 37 (atto di pubblicazione) e n. 38 (autorizzazione a celebrare il matrimonio (certificato di pubblicazione) non possono più essere impiegati dal 1° gennaio 2000. L'autorità cantonale di vigilanza ritira gli esemplari ancora disponibili alla fine del 1999 o ordina agli uffici dello stato civile di eliminarli.
- **Moduli obbligatori nuovi** Dal 1° gennaio 2000 sono impiegati conformemente all'ordinanza del DFGP del 18 agosto 1999 i nuovi moduli n. 35 (dichiarazione secondo l'art. 98 cpv. 3 CC), n. 36 (consenso al matrimonio), n. 37 (conferma dei dati), n. 38 (autorizzazione a celebrare il matrimonio) e n. 81 (dichiarazione ricevuta come prova di dati non controversi in applicazione dell'art. 41 CC).
- **Moduli raccomandati** A partire dall'entrata in vigore del nuovo diritto l'UFSC raccomanderà a titolo supplementare vari moduli, in particolare per una preparazione adeguata dei matrimoni. Si tratta di un modulo per la domanda in vista del matrimonio (M 34), per il foglio di controllo in vista della preparazione del matrimonio (M 39), per l'ottenimento di informazioni relative all'acquisizione dell'attinenza (M 37 A), alla tutela (M 37 B) e all'adozione (M 37 C) nonché per l'impiego di un interprete/traduttore (M85).

99-09-01	<p align="center">Circolare del 1° settembre 1999</p> <p>dell'Ufficio federale dello stato civile alle Autorità cantonali di sorveglianza sullo stato civile per proprio uso e all'attenzione degli Uffici dello stato civile</p>	8
----------	--	---

ENTRATA IN VIGORE DELLA REVISIONE DEL CC PER IL 1° GENNAIO 2000

5. EMOLUMENTI

- **Entrata in vigore dell'ordinanza federale sugli emolumenti**

Con l'entrata in vigore dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile il 1° gennaio 2000 le disposizioni cantonali concernenti gli emolumenti riscossi dagli uffici dello stato civile e dalle autorità di vigilanza diventano caduche. Tutte le operazioni concluse e fatturate entro il 31 dicembre 1999 sono rette dalle disposizioni cantonali, mentre tutte quelle eseguite a partire dal 1° gennaio 2000 sono disciplinate dall'ordinanza federale sugli emolumenti.

- **Operazioni prima e dopo il passaggio all'anno nuovo**

- Le operazioni iniziate nel 1999 e concluse nel 2000 (ad es. la preparazione del matrimonio), sono rette dal diritto applicabile al momento della fatturazione.
- Un'operazione non può essere soggetta nello stesso tempo a un emolumento secondo il diritto cantonale previgente e a una nuova tariffa federale. I conteggi degli emolumenti effettuati nel 2000 sono retti dall'ordinanza federale sugli emolumenti. Sono computati anche gli anticipi delle spese versati prima del passaggio all'anno nuovo.

6. RAGGRUPPAMENTO DI UFFICI DELLO STATO CIVILE

Le seguenti raccomandazioni sono generalmente applicabili, ma con il passaggio dal 1999 al 2000 è possibile che diventino più attuali.

- **Chiusura di registri**

I registri particolari degli uffici dello stato civile, che a partire dall'1. 1. 2000 saranno raggruppati con altri uffici dello stato civile, sono chiusi secondo le disposizioni (attestazione della chiusura annuale dei conti, art. 36 cpv. 2 OSC e attestazione del numero delle pagine; art. 33 cpv. 2 OSC). L'autorità di vigilanza ordina che gli elenchi delle persone dei precedenti registri particolari siano aggiornati tenendo conto anche dei fatti sopravvenuti nel 1999 ma registrati soltanto nel 2000.

99-09-01	Circolare del 1° settembre 1999 dell'Ufficio federale dello stato civile alle Autorità cantonali di sorveglianza sullo stato civile per proprio uso e all'attenzione degli Uffici dello stato civile	9
-----------------	--	---

ENTRATA IN VIGORE DELLA REVISIONE DEL CC PER IL 1° GENNAIO 2000

- **Notificazioni di nascite e morti** Le notificazioni di nascite e morti sopravvenute nel 1999 ma che pervengono all'ufficio dello stato civile non più competente soltanto nell'anno nuovo sono trasmesse direttamente al nuovo ufficio dello stato civile competente.

✧ ✧ ✧ ✧ ✧